

DELIBERA N. 46

**XXXXXXXXXXXXXXXXX / TIM SPA (TELECOM ITALIA, KENA MOBILE)
(GU14/690028/2024)**

Il Corecom Basilicata

NELLA riunione del Corecom Basilicata del 22/11/2024;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 358/22/CONS;

VISTA la legge regionale 27 marzo 2000, n. 20, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni – Co.Re.Com.*”;

VISTA la delibera n. 339/18/CONS, del 12 luglio 2018, recante “*Regolamento applicativo sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche tramite piattaforma Concilia-Web, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, dell’Accordo Quadro del 20 novembre 2017 per l’esercizio delle funzioni delegate ai Corecom*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 670/20/CONS;

VISTA la delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 recante: “*Approvazione dell’accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, sottoscritto il 20 dicembre

2022, ed in particolare l'articolo 8 il quale dispone che lo stesso Accordo Quadro, di durata quinquennale, e le relative Convenzioni tra l'Autorità e le singole Regioni/Consigli regionali, da stipularsi entro il 31 marzo 2023, hanno comunque effetto a far data dal 1° gennaio 2023;

VISTA la nuova Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati Regionali per le Comunicazioni, sottoscritta rispettivamente in data 14/02/2023, 27/02/2023 e 8/3/2023 dall'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, dal Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata e dal Consiglio Regionale della Basilicata;

VISTA l'istanza di XXXXXXXXXXXXX del 04/07/2024 acquisita con protocollo n. 0186126 del 04/07/2024;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

Il Sig. XXXXXXXXXXXXX con l'istanza di definizione ha richiesto lo storno dell'importo di € 69,00 e altro, a suo dire illegittimamente addebitato in fattura dall'operatore TIM S.p.A.

Nell'istanza GU14 non vengono descritti i fatti posti a base della domanda, essendo riportata sub "descrizione dei fatti" solo la seguente frase: "addebiti".

2. La posizione dell'operatore

TIM S.p.A. ha in primis eccepito l'inammissibilità dell'istanza di definizione in ragione della sua assoluta genericità.

Ha rilevato inoltre non essere indicato nell'istanza il numero della fattura in cui è presente l'addebito contestato e che la contestazione invero è relativa al servizio di telefonia fissa 08XXXXXX49, e non a quella mobile come invece riportato nel GU14.

Nel merito ha osservato, poi, che l'addebito contestato di € 69,00, riportato nella fattura relativa al mese di maggio 2024, ha riguardato un intervento tecnico a pagamento al quale l'istante ha aderito, all'uopo producendo note tecniche attestanti il suddetto intervento.

L'operatore ha ulteriormente evidenziato che l'utente non ha prodotto alcun reclamo in merito, formulando un'istanza priva di elementi precisi e dettagliati e con scarsa documentazione a corredo, concludendo per il rigetto della stessa.

3. Motivazione della decisione

Preliminarmente si osserva che l'istanza non soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento, ed è pertanto inammissibile/improponibile.

Si deduce in rito, invero, l'assoluta genericità ed indeterminatezza dell'istanza, non essendo descritti i fatti posti a base della domanda, di talché la stessa risulta inammissibile/improponibile.

Fermo ciò, nel merito va ad ogni modo rilevata l'infondatezza della domanda. L'utente ha solamente dedotto in ordine ad un presunto illegittimo addebito e, nondimeno, a sostegno di detta asserzione non ha prodotto alcuna documentazione, non fornendo dunque prova del proprio assunto.

L'operatore, di contro, ha dedotto e dimostrato (con la propria produzione di parte) che gli addebiti in fattura risultano legittimi. Stante la genericità delle doglianze e la mancanza di prova, la domanda dell'utente va rigettata anche nel merito.

Nulla sulle spese di procedura.

DELIBERA

Articolo 1

1. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte e della documentazione prodotta dalle parti, vista la relazione istruttoria dell'esperto giuridico Avv. XXXXXXXXX, si propone di:

- dichiarare inammissibile e/o improponibile l'istanza GU14/690028/2024 del 04.07.2024 proposta dal Sig. XXXXXXXXXXXX nei confronti di TIM S.p.A., per assoluta genericità della stessa;
- rigettare in ogni caso l'istanza GU14/690028/2024 del 04.07.2024 proposta dal Sig. XXXXXXXXXXXX nei confronti di TIM S.p.A., poiché infondata in fatto e in diritto.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Potenza, 22/11/2024

IL PRESIDENTE

dr. Antonio Donato Marra